



CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N.

100

Data di registrazione

07/03/2
024

OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DEL SETTORE ALIMENTARE E MISTO PER PREVENIRE SITUAZIONI DI AGGREGAZIONE SERALE E NOTTURNA E IL CONSEGUENTE DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA DAL 15 MARZO AL 15 APRILE 2024

POLIZIA LOCALE

OGGETTO: LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DEL SETTORE ALIMENTARE O MISTO PER PREVENIRE SITUAZIONI DI AGGREGAZIONE SERALE/NOTTURNA E IL CONSEGUENTE DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA DAL 15 MARZO 2024 AL 15 APRILE 2024.

POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

Considerato che ai sensi dell'articolo 50 comma 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, come modificato dall'art. 35/ter della legge n° 132 del 01/12/2018, al Sindaco è conferito il potere di adottare provvedimenti al fine di assicurare la tranquillità e il riposo dei residenti in determinate aree della città;

Considerato che, in prossimità degli esercizi di vendita/somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici H24, con conseguente consumo in loco delle stesse, si determinano assembramenti incontrollati nelle ore notturne, con comportamenti palesemente contrari all'ordinato e quieto vivere civile, ledendo in modo diretto e immediato l'interesse primario alla tutela del riposo e alla tranquillità delle persone, determinando anche situazioni di abbandono, in luoghi pubblici di bottiglie di vetro e altri oggetti, con compromissione del decoro urbano e della vivibilità cittadina;

Dato atto che sono pervenute da parte di diversi cittadini numerose segnalazioni rispetto alla rumorosità e disturbo degli avventori, nelle ore notturne, dei distributori automatici di alimenti e bevande attivi durante tutta la nottata;

Sentite le Forze di Polizia presenti sul territorio in relazione agli interventi loro richiesti relativamente alle adiacenze di tali attività commerciali, al cui esito risulta opportuno rimodulare gli orari di apertura dei

distributori automatici, consentendo la vendita solo dalle ore 6.00 alle 23.30 almeno per il periodo (estivo) sperimentale al fine di garantire la tutela della tranquillità e del riposo delle persone;

Ritenuto pertanto di dover privilegiare il diritto alla salute dei numerosi residenti, arginando le concrete situazioni di rischio, al fine di evitare lo scadimento del livello esistente di decoro urbano e della tranquillità delle persone;

Dato atto, che in relazione alla vendita di bevande alcoliche mediante distributori automatici, l'art. 14 bis della legge n° 125/2001, prevede comunque una specifica ipotesi di violazione amministrativa per la vendita o la somministrazione di bevande alcoliche in orario notturno (dalle ore 24:00 alle ore 07:00) attraverso distributori automatici e perciò, implicitamente consentendo la stessa in via generale soltanto in orario diurno;

Visto quanto previsto nell'art. 7 della legge n° 241 del 07 agosto 1990, ritenuto necessario per le motivazioni retro illustrate **ordinare la chiusura dalle ore 23.30 alle ore 06.00** degli esercizi di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

Visti inoltre -l'articolo 50 commi 7 bis e 7 bis.1 del D. Lgs. 267/2000; -la legge 241/1990; - la legge 689/1981; -gli articoli 103 e 108 della LR 6/2010;

Visti inoltre:

- la legge 241/1990;
- la legge 689/1981;
- il T.U.EE.LL. Approvato con il D.Lgs 267/2000;
- gli articoli 103 e 108 della LR 6/2010;
- visto lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi del Comune di Crema;
- il Regolamento di Polizia Urbana;

ORDINA

Al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica:

1) È fatto obbligo di chiusura ovvero disattivazione della vendita **dalle ore 23:30 ore 06.00** dei distributori automatici del settore alimentare o misto siti nel territorio Comunale di Crema per il periodo dal **15 marzo 2024 al 15 aprile 2024**;

AVVERTE

L'inosservanza del dispositivo della presente ordinanza ai sensi dell'articolo 50 comma 7 bis e dell'art. 7 bis 1 del Dlgs n° 267/2000, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 ad € 5.000.

È fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni per le violazioni di speciali disposizioni legislative o regolamentari.

In caso di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12/c. 1 del D.L. n° 14 del 20/02/2017, come convertito con modificazioni dalla legge n° 48 del 18/04/2017, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell' art. 100 del TULPS R.D. n° 773 del 18/05/1931;

L'amministrazione avvisa i titolari delle suddette attività che, al fine di evitare il rideterminarsi di situazioni pregiudizievoli per la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, alla scadenza della presente ordinanza, si riserva di adottare analoga ordinanza di limitazione degli orari di vendita, per un ulteriore periodo temporale

stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, sempre per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Il Responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. 241/1990 s.m.i. è il Comandante della Polizia Locale di Crema.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di sessanta giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione.

DISPONE

Il presente provvedimento ordinario è reso formalmente pubblico mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Del presente provvedimento sarà data ampia comunicazione alla popolazione.

Le forze dell'ordine sono incaricate di far osservare il rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza ha efficacia dal 15 marzo 2024 al 15 aprile 2024.

Sindaco
Fabio Bergamaschi / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)